

## **TI\_GERICHTE 14.2017.182 vom 5. März 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-03-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2017.182](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.182)

FR: TI\_GERICHTE 14.2017.182 du 5 mars 2018

IT: TI\_GERICHTE 14.2017.182 del 5 marzo 2018

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Riconoscimento ed esecuzione di una sentenza arbitrale estero. Violazione dell'ordine pubblico internazionale svizzero. Asserita transazione stragiudiziale

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha riconosciuto i lodi russi prodotti dall'istante e li ha dichiarati esecutivi, ritenendo adempiuti i presupposti previsti dall'art. IV n. 1 CNY. Egli ha d'altronde respinto l'eccezione di violazione dell'ordine pubblico svizzero sollevata dalla convenuta, considerando che la denuncia penale presentata da quest'ultima alla vigilia dell'udienza non fosse sufficiente a rendere verosimile l'eccezione in questione .

#### **E. 4**

Nel reclamo la RE 1 sostiene che i titoli prodotti dal creditore siano incompatibili con l'ordine pubblico materiale svizzero, più precisamente che il lodo posto in esecuzione viola il principio della lealtà contrattuale e della buona fede sancito dall'ordinamento giuridico svizzero. A suo parere la JSC Umalat ha agito in malafede presentandosi all'udienza 12 maggio 2016 del Tribunale arbitrale di Mosca senza menzionare l'accordo intervenuto pochi giorni prima, con cui le parti avevano messo fine alla controversia convenendo un pagamento di € 41'600.– da parte della reclamante, poi effettuato il 1° maggio 2016, e il ritiro della macchina \_\_\_\_\_ da parte dell'istante, avvenuto l'11 maggio 2016. La sua preclusione e integrale condanna – epiloga la re clamante – sarebbe quindi il frutto di una truffa della controparte.

#### **E. 5**

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, in ogni stadio di causa, questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la presenza del trinomio d'identità come pure – trattandosi di una sentenza arbitrale estera (art. V n. 2 CNY) – la possibilità di sottoporre la lite ad arbitrato secondo il diritto svizzero e la compatibilità con l'ordine pubblico svizzero ( Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 e n. 95 e 97 ad art. 80; Gilliéron , op. cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 295). L'art. IV n. 1 CNY espone in maniera esaustiva le condizioni formali di riconoscimento e di esecuzione dei lodi stranieri (Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition (2017), n. 69 ad art. 81 LEF) . Nel caso in esame è pacifico che tutti i presupposti elencati dall'art. IV n. 1 CNY per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale sono dati. Del resto non vi è nessuna contestazione da parte della reclamante al riguardo. Le decisioni russe sono senz'altro un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione (€ 123'039.65 + € 1'021.90 [pari a Rubli

65'922 al 19 dicembre 2016, doc. F] ./ €. 78'600.– [sopra ad A] = € 45'461.55, pari a fr. 48'310.– alla stessa data [doc. J], oltre agli interessi di mora del 5% [art. 104 cpv. 1 CO] dal 9 agosto 2016 [doc. H] .

## **E. 6**

. La reclamante ripropone in questa sede l'eccezione di lesione dell'ordine pubblico materiale svizzero sotto forma di una violazione dei principi fondamentali della lealtà contrattuale e della buona fede.

### **E. 6.1**

L'art. V CNY enuncia in modo esaustivo i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione di un lodo straniero. Questi motivi devono essere interpretati restrittivamente per favorire l'exequatur del lodo (DTF 135 III 142 consid. 3.3). Inoltre, l'omissione di far valere, durante la procedura arbitrale, un vizio formale o l'invalidità della clausola compromissoria impedisce di prevalersi del motivo di rifiuto per la prima volta allo stadio dell'exequatur (sentenze del Tribunale federale 5A\_441/2015 del 4 febbraio 2016 consid. 4.2 e 5A\_409/2014 del 15 settembre 2014 consid. 5.2.1; Abbet , op. cit., n. 71 ad art. 81). In linea di massima i motivi di rifiuto devono essere adottati e provati dalla parte che si oppone al riconoscimento o all'esecuzione (art. V n. 1 CNY e DTF 135 III 139 consid. 2.1). Il rifiuto può però essere decretato d'ufficio se l'autorità adita (in casu il giudice svizzero del rigetto) riscontra che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza arbitrale sia contrario al proprio ordine pubblico internazionale (art. V n. 2 lett. b CNY nelle versioni in francese [“l'ordre public de ce pays”] e in tedesco [“der öffentlichen Ordnung dieses Landes”] ; Patocchi/Jermini in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3 a ed. 2013, n. 125 ad art. 194 LDIP; nel risultato: Poudret/ Besson , Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, n. 933-934).

### **E. 6.2**

È principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano l'ordine pubblico svizzero quando offende il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero sia sostanziali che formali, con il quale si rivela totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (DTF 126 III 108 consid. 3/b e i rinvii). La riserva va interpretata in modo restrittivo, specialmente in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni estere, in cui la sua portata è più stretta che per l'applicazione diretta del diritto straniero (effetto attenuato dell'ordine pubblico); il riconoscimento della decisione estera è la regola, da cui non occorre scostarsi senza validi motivi (DTF 142 III 184 consid. 3.2). Un riserbo ancora maggiore s'impone laddove si applica la Convenzione di New York. La regolarità della procedura dev'essere esaminata anzitutto alla luce dell'art. V n. 1 CNY e solo sussidiariamente sotto l'angolo dell'ordine pubblico svizzero (sentenza del Tribunale federale 5A\_68/2013 del 26 luglio 2013 consid. 4.2.1; per alcune illustrazioni: Abbet, op. cit., n. 79 ad art. 81).

### **E. 6.3**

Tra i principi fondamentali tutelati dall'ordine pubblico materiale internazionale svizzero vengono annoverati in particolare quelli della lealtà contrattuale (pacta sunt servanda) e della buona fede, così come il divieto dell'abuso di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1).

Anche l'esistenza di una frode processuale suscettibile di avere avuto un influsso sul lodo è un motivo di rifiuto dell'exequatur ( Poudret/Besson , op. cit., n. 936 i.f.). Secondo l'art. V n. 2 lett. b CNY il giudice adito non deve infatti verificare solo se il lodo estero in sé viola l'ordine pubblico, per il suo contenuto o per la procedura adottata per la sua emissione, bensì se il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza arbitrale vi contravviene, ciò che potrebbe accadere quando il lodo è stato ottenuto con manovre abusive da chi lo invoca (senza necessariamente che gli arbitri ne siano venuti a conoscenza). a) Nella fattispecie, la reclamante si duole di una violazione dei principi fondamentali della lealtà contrattuale e della buona fede, in quanto la controparte avrebbe agito in malafede, lasciandola condannare in prima sede in contumacia senza menzionare l'accordo con cui le parti avrebbero messo fine alla controversia. Davanti al Pretore la CO 1 non ha contestato tali allegazioni, limitandosi in replica a considerarle senza rilievo per la questione dell'esecutività dei lodi russi (verbale 19 settembre 2017, act. II pag. 4). Sennonché la RE 1 ha già avuto modo di far valere la stessa obiezione dinanzi alla Corte arbitrale d'appello di Mosca, che l'ha scartata reputandola una scusa inidonea a giustificare la mancata comparizione e presentazione di obiezioni sul merito della domanda (doc. H, pag. 3 della traduzione). Al riguardo la reclamante non ha speso una parola né in prima sede né in seconda, e in particolare non ha allegato di avere ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Mosca entro il termine di due mesi indicato in fondo alla stessa. Non è neppure dato di sapere quali documenti la RE 1 abbia prodotto in seconda sede a sostegno della propria tesi. Siccome la decisione russa di secondo grado vincola di principio il Pretore e questa Camera, la reclamante non può ripresentare gli stessi argomenti già fatti valere nella procedura estera col pretesto della violazione dell'ordine pubblico svizzero. b) Ad ogni modo, non può dirsi manifestamente lesiva dei principii della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto l'esigenza per cui la parte debba comunicare al tribunale, per scritto o comparendo al suo cospetto, i fatti processuali determinanti, come il raggiungimento di un accordo tra le parti. Anche in diritto svizzero, il giudizio viene emanato in contumacia sulla sola base dei fatti regolarmente allegati ove il convenuto non compaia al dibattimento (art. 234 cpv. 1 CPC). D'altronde la mancata comparizione non è giustificata solo perché le parti hanno concluso una transazione stragiudiziale. Specie se, come nel caso concreto, l'impegno della controparte a ritirare la domanda era condizionato e la parte poi preclusa non si è premurata, prima dell'udienza, di farsi confermare il ritiro in seguito all'adempimento dell'ultima condizione, avvenuto oltretutto dopo la scadenza indicata dalla controparte. Secondo le allegazioni della reclamante, infatti, il ritiro della macchina \_\_\_\_\_ è avvenuto l'11 maggio 2016 (un giorno prima dell'udienza) mentre nell'email del 26 aprile 2016 il CEO della CO 1 aveva scritto di avere necessità di ritirare la \_\_\_\_\_ la stessa settimana, prima di chiedere alla corte di Mosca di porre fine alla vertenza (doc. 2/L). Nelle predette circostanze, non risulta dimostrato con ogni evidenza che l'istante si sia impegnata incondizionatamente a ritirare la sua domanda prima dell'udienza del 12 maggio 2016. Di conseguenza, anche a prescindere dalla decisione della Corte d'appello di Mosca, la documentazione prodotta dalla reclamante non dimostra da parte dell'istante un evidente e univoco abuso manifesto di diritto tale da rendere l'esecuzione dei lodi russi totalmente incompatibile con il sentimento svizzero di giustizia. Qualora fossero stati emessi da giudici svizzeri, del resto, i lodi in questione non sarebbero potuti non essere eseguiti, in assenza di un chiaro motivo di nullità. Nell'esito la decisione impugnata resiste pertanto alla critica, di modo che il reclamo va respinto.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

#### **E. 8**

. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'310.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.